



**BOLLETTINO INFORMATIVO  
DECISIONI MUNICIPALI**

<i>Seduta del giorno</i>	23.02.2026
<i>Seduta numero</i>	90
<i>Risoluzioni adottate</i>	11
<i>Risoluzioni pubbliche</i>	3

Risoluzione n. 1066

**Pagamenti febbraio:**

Il Municipio approva i seguenti pagamenti:

- Comune - CHF 444'657.11
- ACAP - CHF 8'223.35

Risoluzione n. 1069

**Inc.LCPubb2026.05 - abbattimento betulla pericolante e nuova alberatura sostitutiva - Alber cura alberi SA - art. 7 cpv 3 let. h LCPubb - delibera:**

Il Municipio decide di deliberare la commessa secondo l'offerta O26-025, per un importo di CHF 2'053.90 (IVA inclusa solo abbattimento).

Risoluzione n. 1070

**Ordinanza municipale concernente la custodia dei cani - modifica art. 7:**

Il Municipio decide secondo l'Allegato 2.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

A. Berri



**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE  
LA CUSTODIA DEI CANI**

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- gli articoli 75, 129, 130, 131, 145, 149, 162 del Regolamento organico comunale;

**decide**

con risoluzione municipale n. 845/2014 del 28 aprile 2014, quanto segue:

1. La presente ordinanza disciplina la modalità di gestione dei cani sul territorio giurisdizionale del comune e del relativo prelievo della tassa. **Campo di applicazione**
2. <sup>1</sup>Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni. **Responsabilità**
3. <sup>1</sup>È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. **Disposizioni generali**

<sup>2</sup>Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

<sup>3</sup>I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

<sup>4</sup>Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani

degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

4. <sup>1</sup>Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali. **Aree di svago e di sfogo**
- <sup>2</sup>I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali., in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.
5. <sup>1</sup>Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario. **Norme igienico-sanitarie**
- <sup>2</sup>Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
- <sup>3</sup>Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
- <sup>4</sup>Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.
6. <sup>1</sup>I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata. **Cani incustoditi**
- <sup>2</sup>In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.
7. <sup>1</sup>Secondo l'art. 4 L. sui cani è stabilita la tassa di CHF 90.— per cane<sup>1</sup>. **Tassa**
8. <sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa prevista dall'art. 21 L. sui cani. **Sanzioni**  
<sup>2</sup>Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

---

<sup>1</sup> Modificato RM 1070/2026

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

<sup>3</sup>L'importo minimo della multa per le infrazioni relative alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 250.—.

<sup>4</sup>Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 9.  | Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.                                   | <b>Disposizioni finali</b>                     |
| 10. | È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani dell'8 febbraio 2010.   | <b>Disposizioni abrogative</b>                 |
| 11. | Art. 7: dal 26 febbraio 2026 al 27 marzo 2026.   | <b>Pubblicazione</b>                           |
| 12. | La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona durante il periodo di pubblicazione di cui all'art. 11. | <b>Contestazione dell'ordinanza municipale</b> |
| 13. | La modifica dell'art. 7 entra in vigore all'1 gennaio 2026.  | <b>Entrata in vigore</b>                       |